

REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO COLLETTIVO  
IMBARCAZIONI IN LEGNO TIPICHE E TRADIZIONALI DELLA  
LAGUNA DI VENEZIA



GIUNTA REGIONALE DEL VENETO

Allegato alla deliberazione

2756 del - 4 OTT. 2002

Premessa

Tra gli intenti fondanti la promulgazione della L.R., 1/1996 si assume essere la tutela della "capacità professionale", sia nella costruzione sia nel restauro di imbarcazioni tradizionali in legno.

L'ormai ridotta o comunque saltuaria produzione di molte tipologie d'imbarcazioni tradizionali in fasciame (ad eccezione della gondola), fino a pochi lustri or sono d'uso generalizzato, ha provocato e continua a provocare una marcata riduzione delle figure professionali in grado di realizzarle.

La conseguente carenza di ricambio generazionale nelle maestranze specializzate rischia di vanificare la possibilità non solo di provvedere al restauro "filologico" delle imbarcazioni d'epoca (come previsto dall'art. 20 della L.R. 1/96), ma anche alla costruzione con materiali e procedimenti tradizionali di molte tipologie non più d'uso comune.

Il presente regolamento, con il disciplinare l'uso del marchio, si propone quindi, indirettamente, di corrispondere anche alle esigenze della migliore formazione professionale, così come previsto dall'art. 13 della L.R. 1/96, per la acquisizione da parte dei giovani di una adeguata professionalità, favorendo con le giuste risorse la massima coincidenza tra la formazione scolastica e l'attività pratica presso i cantieri nei quali siano attive maestranze specializzate in tutte le fasi lavorative e costruttive delle imbarcazioni tipiche e tradizionali, come meglio definite nel regolamento che segue.

Art. 1 La Regione del Veneto è titolare esclusiva del marchio Imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali della Laguna di Venezia di cui alla L.R. 16 gennaio 1996, n. 1

Art. 2 Tale marchio è stato depositato all'Ufficio al n.....

Art. 3 La raffigurazione grafica del marchio, Imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali della Laguna di Venezia, è contenuta nel relativo manuale "Immagine e Norme d'Uso".

Art. 4 La CCIAA di Venezia, previo parere tecnico vincolante del Comitato di tutela del marchio di cui all'articolo 6 della L.R. n. 16 gennaio 1996, concede in uso tale marchio alle imprese che producono imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali e relativi accessori nel territorio dei comuni inseriti nel Piano d'Area per la laguna e l'area di Venezia e del Comune di Caorle, che ne facciano richiesta e dimostrino, al momento della presentazione della domanda, di essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) siano regolarmente iscritte al registro Imprese con voci principali attinenti la produzione di imbarcazioni e risultino attive;
- b) siano in regola con il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi relativi a titolari e dipendenti;
- c) non risultino essere fallite, ammesse a concordato preventivo o sottoposte a liquidazione coatta amministrativa;

- d) il titolare, i soci, i familiari collaboratori non risultino condannati con sentenza penale passata in giudicato per reati contro il patrimonio o la correttezza commerciale.
- e) non risultino protestate nei cinque anni immediatamente precedenti la domanda;
- f) non risultino in atto a loro carico diffide da parte di enti di tutela e promozione economica nazionali o intenzionali per reiterati comportamenti commerciali scorretti che abbiano recato danno alla produzione.
- g) siano adeguatamente strutturate in relazione al tipo, qualità e quantità della propria reale produzione, tenuto conto dell'apporto dei titolari, dei soci e dei collaboratori.
- h) abbiano il cantiere e svolgano la parte prevalente della propria attività nei Comuni di cui all'art. 3 della L.R. 16 gennaio 1996, n. 1;

Art. 5 L'uso del marchio può essere consentito per le seguenti imbarcazioni indicate nell'allegato della L.R. 16 gennaio 1996, punto 1) e di seguito riportate:

SANDOLO  
MASCARETA  
S'CIOPON  
PUPARIN  
GONDOLA  
TOPO  
TOPA  
SANPIEROTA  
BATELA  
CAORLINA  
BATELON  
PEATA  
GONDOLINO  
COFANO  
BRAGOSSO

#### IMBARCAZIONI TIPO TAXI NELLE VARIE DIMENSIONE

Tali imbarcazioni dovranno essere costruite e rispettando le caratteristiche strutturali come desumibili dal libro di G. Crovato, M. Crovato, L. Divari, *Barche della Laguna Veneta*, Venezia 1980, e con i materiali indicati per ognuna di esse nelle schede di cui all'allegato a) del presente Regolamento e divise secondo le quattro seguenti categorie: barche da lavoro e trasporto e pesca di stazza medio e grande; barche da lavoro e da diporto con stazza media e piccola; barche tradizionali destinate esclusivamente alle attività agonistiche; imbarcazioni tipo taxi.

Alle barche da lavoro trasporto e pesca di stazza medio-grande di cui sopra, costruite anche in parte in compensato marino, l'uso del marchio può essere concesso su parere discrezionale del comitato di tutela verificata la compatibilità del nuovo manufatto ai canoni tecnici e tradizionali.

L'uso del marchio potrà inoltre essere consentito anche per la costruzione delle imbarcazioni, realizzate esclusivamente in legno, contenuto nell'elenco di cui all'allegato b) del presente regolamento, poiché costituiscono esplicitazione delle sopraelencate tipologie, quali varianti costruttive tipiche e tradizionali o differenti denominazioni delle imbarcazioni sopraelencate, come invalso nella storia delle mariniera veneziana.

Per questo secondo elenco di imbarcazioni spetterà al Comitato di tutela riconoscere, caso per caso, l'accesso all'uso del marchio.


Eventuali innovazioni costruttive potranno essere consentite nel rispetto della tradizionale e tipica delle sopradette imbarcazioni.



Art. 6 Per le imbarcazioni o natanti tipo taxi sono ammesse le varianti costruttive che, nel rispetto delle tecniche e dei tipici materiali, indicati all'allegato "a" riprendono le morfologie dei taxi acquei come dai disegni di riferimento e di cui all'allegato "c".

Art. 7 L'uso del marchio è consentito altresì per gli accessori indicati nell'allegato alla L.R. 16 gennaio 1996, n. 1, punto 2) costruiti con le forme e con i materiali tradizionali della Laguna di Venezia; e di seguito riportate:

ALBERI  
TIMONI  
ACCESSORI DELLA GONDOLA  
REMI  
FORCOLE



Sono considerati complementi degli alberi gli accessori velici imbarcazioni "al terzo" realizzati con le tecniche e le colorazioni tradizionali.

Nelle gondole e, con esse, nel "sandolo de barcarior" e negli altri natanti tradizionali destinati al trasporto turistico e da diporto, costituiscono accessori:

- bronzi e ottoni decorativi di fusione,
- felzi in legno e tessuto
- tendalini;
- fanali prodieri in vetro e metallo;
- pusioli in legno;
- banchetti e careghini in legno;
- zénie in tessuto naturale o in cocco;
- fodre e altri elementi lignei mobili, con o senza decorazione a intaglio;
- ferri prodieri e poppieri in ferro acciaioso o acciaio,
- sentari, stramazéti, cuscini in tessuto o in cuoio.


Art. 8 Le imprese che intendono domandare la concessione d'uso del marchio dovranno presentare specifica domanda alla CCIAA di Venezia secondo le modalità specificate dalla CCIAA stessa.

Art. 9 La CCIAA di Venezia, su segnalazione del Comitato di Tutela di cui all'art. 6 della L.R. 16 gennaio 1996, n. 1, o di singoli componenti dello stesso, può effettuare i controlli necessari per accertare la veridicità e la completezza delle dichiarazioni fornite dagli interessati nelle domande di concessione d'uso del marchio.

Art. 10 La CCIAA di Venezia è tenuta a comunicare il provvedimento, adeguatamente motivato, di accoglimento o di diniego della domande di concessione d'uso del marchio, entro novanta giorni dalla loro presentazione. Le imprese alle quali è concesso l'uso del marchio sono iscritte a cura della CCIAA di Venezia in un apposito elenco depositato presso la CCIAA medesima.

Art. 11 La perdita anche di uno solo dei requisiti cui al precedente art. 4 comporterà l'immediata decadenza dell'uso del marchio.

- Art. 12 La CCIAA di Venezia, anche su proposta del Comitato di Tutela, deve dare pubblicità della perdita del diritto all'uso del marchio nei modi e nei termini stabiliti dalla legge.
- Art. 13 Le aziende autorizzate devono sottoscrivere, per formale accettazione, senza riserve o imitazioni, ogni clausola del presente regolamento e del manuale "Immagine e Norme d'Uso".
- Art. 14 Le modalità d'uso del marchio devono essere preventivamente approvate per ogni singolo utilizzatore e i relativi contenuti fanno parte integrante di ogni singolo contratto di licenza o concessione d'uso.
- Art. 15 Le imprese autorizzate potranno usare il marchio secondo le norme stabilite dal presente Regolamento e in modo conforme alle modalità di cui al manuale "Immagine e Norme d'Uso", ed adottare la dicitura "Impresa autorizzata ad utilizzare il marchio: Imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali della Laguna di Venezia" su:
- carta da lettere e relative buste;
  - biglietti da visita;
  - carta da imballaggi e nastro adesivo;
  - cataloghi, depliant, nella pubblicità televisiva, radiofonica, cinematografica;
  - pubblicità redazionale e tabellare a mezzo stampa;
  - targhe e insegne;
  - prodotti finiti esclusivamente attinenti alla tipologia delle imbarcazioni individuate al precedente art. 5;
  - in fiere ed esposizioni sia in Italia che all'estero.
- GIUNTA REGIONALE DEL VENETO  
Allegato alla deliberazione  
2756 del - 4 011.2002


- Art. 16 Il marchio deve essere usato in modo tale da non essere confuso, assimilato o sovrapposto rispetto ad altri marchi o alla denominazione sociale della impresa utilizzatrice.  
Il marchio può essere concesso, e deve conseguentemente essere utilizzato, solo per i prodotti realizzati nel pieno rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e nel manuale "Immagine e Norme d'Uso".
- Art. 17 I concessionari devono evitare che i prodotti con il marchio vengano posti in vendita, da sé, dai propri collaboratori, dipendenti nonché dai rivenditori in modo promiscuo rispetto ad altri privi di marchio. I contrassegni da riportare sui prodotti ai sensi del precedente articolo 13 dovranno avere le caratteristiche, le forme, le dimensioni e i colori riportati nel manuale "Immagine e Norme d'Uso".
- Art. 18 A ciascuna azienda sarà assegnato un codice di identificazione che apparirà su tutti i contrassegni ad essa destinati.
- Art. 19 L'azienda che non ottemperi alle modalità d'uso del marchio previste dal presente Regolamento e a quelle riportate nel manuale "Immagine e Norme d'Uso" sarà soggetta alle sanzioni di cui al successivo articolo 21.
- Art. 20 Il corretto uso del marchio e il rispetto del presente regolamento sono soggetti al controllo della CCIAA di Venezia e del Comitato di Tutela cui all'articolo 6 della L.R. 16 gennaio 1996, n. 1, il quale potrà esperire, nel rispetto della legge, indagini e



verifiche atte al conseguimento di tutte le informazioni utili a verificarne l'utilizzo.

Gli incaricati della CCIAA di Venezia e/o del Comitato di Tutela, o i componenti di quest'ultimo, possono accedere nelle sedi delle aziende utilizzatrici in qualsiasi momento dell'orario di apertura e senza obbligo di preavviso.

Art. 21 Il Comitato di Tutela, ai sensi dell'articolo 7 della L.R. 16 gennaio 1996, 1, può proporre sanzioni per le violazioni al Regolamento medesimo e al corretto uso del Marchio.

La CCIAA di Venezia sulla base delle anzidette proposte può applicare le seguenti sanzioni:

- diffida: nel caso di atti gravi su cui non sia certa o comprovabile la buona fede, nei casi in cui sussista, a seguito del comportamento dei costruttori, rischio di concreta compromissione della corretta immagine del marchio o l'utilizzazione del marchio per imbarcazioni non conformi ai criteri di cui alla L.R. 16 gennaio 1996, n. 1, ed al presente Regolamento;
- revoca: nel caso di gravissimi comportamenti contrari al Regolamento e/o all'immagine del marchio, nonché nel caso di reiterate minori sanzioni che denotino il perdurare di comportamenti scorretti.

Art. 22 I provvedimenti di cui sopra dovranno essere comunicati all'impresa a mezzo di lettera raccomandata A.R. con le relative motivazioni.

Art. 23 Ciascuna azienda concessionaria del marchio si impegna a segnalare senza ritardo alla CCIAA di Venezia e al Comitato di Tutela ogni fatto, circostanza o comportamento doloso o colposo di cui fosse a conoscenza, lesivi dell'immagine del marchio, o comunque contrari alle norme del Regolamento d'Uso.

Art. 24 La Giunta Regionale può predisporre le modifiche al presente Regolamento in qualsiasi momento sentito il Comitato di Tutela. Ciascuna modifica ha efficacia dal momento in cui di essa viene data comunicazione alle aziende utilizzatrici del marchio.

Allegato A (*omissis*).

Allegato B (*omissis*).

Allegato C (*omissis*).

